

DETERMINA DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

“DISCIPLINA DEGLI EVENTI FORMATIVI”

1. Gli eventi Formativi organizzati dal Consiglio Nazionale, dalle sue Fondazioni e dai Consigli Provinciali sono accreditati di diritto, e saranno ordinati ai seguenti criteri:
 - a) le materie devono essere quelle inerenti la professione di Consulente del Lavoro indicate nell'art. 2 del Regolamento;
 - b) l'evento formativo da accreditare:
 - deve rientrare in una delle tipologie elencate nell'art. 4 del Regolamento;
 - deve prevedere una durata congrua alle tematiche oggetto di trattazione;
 - la modalità di svolgimento deve essere compresa in una delle tipologie indicate nell'art. 4 del Regolamento;
 - deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
 - rilevare in ingresso ed in uscita, le presenze dei Consulenti del Lavoro ed, in particolare, registrare l'ora di entrata e di uscita dei singoli partecipanti;
2. Le associazioni di iscritti e gli altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, oltre al rispetto di quanto previsto dal comma 1 della presente determina, dovranno svolgere i seguenti e ulteriori adempimenti:
 - a) comunicare preventivamente tutte le informazioni inerenti l'evento formativo al Consiglio Provinciale territorialmente competente, che procederà alla verifica della corrispondenza dello stesso a quanto disposto dagli art. 2 e 7 del Regolamento della Formazione Continua;
 - b) rilasciare, entro 30 giorni dal termine dell'evento, idoneo attestato di partecipazione all'evento formativo;
 - c) l'attestazione di cui al punto precedente dovrà essere debitamente sottoscritta da un responsabile dell'organizzazione e dovrà indicare luogo, data e durata dell'evento, soggetto organizzatore dell'evento, Consiglio Provinciale accreditante, argomento e numero dei crediti attribuiti.
3. In luogo del rilascio di un attestato di partecipazione per ogni evento formativo, è data facoltà ai Consigli Provinciali di registrare con modalità diverse, anche informatiche, i crediti maturati dai propri iscritti.
4. Nessuna attestazione/certificazione verrà rilasciata al Consulente del Lavoro nel caso in cui egli non sia stato presente per l'intera durata dell'evento.
5. Gli eventi formativi di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento sono da ritenersi validi per tutti i Consulenti del Lavoro, ancorché tenutosi in provincia diversa da quella di iscrizione all'Ordine o nel territorio dell'Unione Europea.
6. Non sarà riconosciuta la validità degli eventi formativi per l'esercizio della professione nei casi di accertate violazioni alle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle relative istruzioni operative.
7. L'attività di controllo, verifica e rilevazione delle presenze, sono svolte dai Consigli Provinciali in modo gratuito.
8. Il ricorso avverso il provvedimento di mancato accreditamento è disciplinato dalla legge 12/1979 e successive integrazioni e modificazioni.